



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTELLAMONTE

VIA TRABUCCO 15 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Codice Fiscale 92522690012 - Telefono 0124 515498



I
Castellamonte, 08/11/2024

Al Personale
Alla Commissione Elettorale
Ai componenti del Seggio
Al DSGA
all'albo
dell'IC Castellamonte

**Oggetto: Nomina membri seggio elettorale Elezioni Consiglio di Istituto
triennio 2024-2027**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sugli Organi Collegiali della Scuola;
- VISTE le OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998
- VISTA la Circolare Ministeriale n.38475 del 19/09/2024, avente per oggetto: "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2024/2027".
- VISTA la nota n. 16458 del 27/09/2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con la quale vengono fissate le date per le ELEZIONI DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2024/2027, nei giorni 17 E 18 NOVEMBRE 2024;
- CONSIDERATO il decreto prot. n. 7623 del 04-10-2024 con il quale indiceva le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2024-2027.
- TENUTO CONTO delle indicazioni pervenute dalla Commissione elettorale in merito alla nomina del seggio elettorale (art 38 cc.5 e 6 O.M. n. 215/91).
-

NOMINA

il seggio elettorale unico di Istituto n. 1, costituito dai membri che seguono;

- ALESSIA TURIN categoria: Docente Presidente
- SOFIA SPEZZATTI categoria: Docente Scrutatore
- ALESSIA BOAT categoria: Genitore Scrutatore

Lo stesso si riunirà per i giorni 17 e 18 novembre presso la sede la Sede Centrale "G. CRESTO":
Il seggio elettorale si occuperà della sorveglianza di tutte le operazioni di voto, i componenti predetti dovranno trovarsi alle ore 8:00 del giorno 17 novembre 2024 nella sede del seggio.

Si allega informativa di carattere generale. (all1)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE

Stefania Prazzoli

(all1) **INFORMATIVA DI CARATTERE GENERALE**

1. Il Consiglio di Istituto è costituito da **n. 19** membri così suddivisi:

- a) n. 8 rappresentanti della componente genitori;
- b) n. 8 rappresentanti della componente docente;
- c) n. 2 rappresentanti della componente ATA.

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.

2. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:

ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola; **I DOCENTI DI RUOLO E I SUPPLENTI IN SERVIZIO** (ad esclusione dei docenti non di ruolo ed i supplenti temporanei) nella scuola compresi gli insegnanti di religione; **IL PERSONALE A.T.A.** di ruolo e non di ruolo (supplenti annuali) in servizio nella scuola.

3. Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA).

NORME DI RIFERIMENTO

O.M. 215/91 Art. 36 - Predisposizione delle schede

1. Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.
2. I direttori didattici ed i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.
3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto".
4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A.".
5. Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.
6. I fac-simili di scheda, riprodotti nell'allegato mod. A alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.
7. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.

4. Presso la sede centrale verrà costituito il seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario).

NORME DI RIFERIMENTO

O.M. 215/91 Art. 37 - Costituzione e sede dei seggi elettorali

1. Per ogni sede di circolo o d'istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede

del circolo o dell'istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo.

2. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto.

3. In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.

4. Il preside o direttore didattico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all'art. 27 (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello detta comunicazione deve essere effettuata entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).

O.M. 215/91 Art. 38 - Composizione e nomina dei seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

2. I presidi e i direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.

3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.

4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.

6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome.

7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano di lista e l'eventuale espressione della preferenza.

a) **Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza;**

b) **Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze;**

c) **Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze.**

8. Nel caso in cui l'elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto, **vota una sola volta.**

9. I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutte scuole in cui prestano servizio.

10. L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.

11. Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo scrutinio, con la partecipazione dei rappresentanti di lista, se nominati. Di seguito procede all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

12. Il Dirigente scolastico, entro il **30 novembre 2024**, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per il triennio 2024/2027.

O.M. 215/91 Art. 39 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione.

Recupero del riposo festivo non goduto

1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
- 4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.**